

Condizioni generali di contratto di BLS SA per l'acquisto di prestazioni contrattuali d'opera (AGB-A)

1 Campo d'applicazione

- 1.1 Le presenti condizioni generali di contratto (CGC) regolano la stipula, il contenuto e l'esecuzione di contratti riguardanti prestazioni contrattuali d'opera.
- 1.2 Con la presentazione dell'offerta, queste si considerano accettate dal fornitore della prestazione.
- 1.3 Eventuali modifiche e integrazioni devono essere confermate da BLS per iscritto.

2 Offerta

- 2.1 L'offerta comprensiva di dimostrazione è gratuita, salvo diversa indicazione nella richiesta d'offerta.
- 2.2 Il fornitore della prestazione elabora l'offerta sulla base della richiesta d'offerta. Se l'offerta differisce dalla richiesta d'offerta o dalle presenti CGC, il fornitore della prestazione lo deve indicare espressamente.
- 2.3 Il fornitore della prestazione deve indicare inoltre espressamente se i diritti di protezione di terzi limitano in modo evidente l'uso della fornitura delle prestazioni da parte di BLS.
- 2.4 Tutta la documentazione messa a disposizione da BLS (piani, descrizioni delle funzioni ecc.) resta di proprietà di BLS e deve esserle restituita.
- 2.5 Se non altrimenti concordato, l'offerta è vincolante per tre mesi dalla sua presentazione.

3 Indennità

- 3.1 Il fornitore della prestazione eroga i servizi a prezzi fissi o in base alle spese sostenute con un limite massimo di compenso (tetto di spesa). Nella sua offerta specifica tipologie di costo e tariffe.
- 3.2 Il compenso copre tutte le prestazioni necessarie per la corretta esecuzione del contratto. Il compenso copre in particolare le spese, il trasferimento dei diritti, l'ottenimento dei permessi necessari, tutti i costi di documentazione e materiale, i costi di imballaggio, trasporto, assicurazione e scarico, nonché tutti gli oneri pubblici.
- 3.3 Il compenso è dovuto al termine dei lavori come previsto dal contratto e dopo la consegna/accettazione dell'oggetto del contratto nel luogo di consegna designato da BLS. Salvo accordi diversi, le fatture sono pagabili entro 30 giorni dalla data della fattura.
- 3.4 Le fatture del fornitore della prestazione devono essere adeguatamente redatte, documentate e inviate in conformità all'imposta sul valore aggiunto. Se i requisiti di cui sopra non sono soddisfatti, la fattura viene rifiutata per richiederne la correzione e il termine di cui al punto 3.3 non inizia a decorrere.

4 Esecuzione

- 4.1 Eventuali modifiche o integrazioni al contratto avvengono per iscritto e devono essere firmate da entrambe le parti.
- 4.2 Il fornitore della prestazione informa regolarmente BLS riguardo all'andamento dei lavori e comunica immediatamente per iscritto eventuali circostanze che compromettono l'adempimento del contratto. Allo stesso tempo BLS ha anche il diritto di farsi un'idea dello stato dei lavori direttamente sul posto presso il fornitore della prestazione e richiedere informazioni in merito. Il fornitore della prestazione concede a BLS l'accesso agli stabilimenti di produzione previo accordo, in particolare durante l'orario di lavoro.
- 4.3 Il fornitore della prestazione impiega per l'erogazione dei servizi solo personale accuratamente selezionato, qualificato e debitamente formato. Inoltre, il fornitore della prestazione garantisce di erogare i suoi servizi rispettando le prescrizioni, in modo sicuro, economico e adeguato allo scopo previsto. La pianificazione e la realizzazione dei servizi e delle forniture devono essere eseguite secondo principi consolidati, tenendo conto del più recente stato della tecnica e utilizzando i materiali più adatti e di alta qualità.

- 4.4 Tutti i servizi e le forniture devono essere conformi alle leggi federali applicabili e rilevanti, alle ordinanze, ai regolamenti e alle loro disposizioni d'esecuzione (Oferr, PCT, STI ecc.) nonché alle norme UE pertinenti. In particolare, per le prestazioni nell'ambito della manutenzione ai sensi dell'ECM (Entity in Charge of Maintenance) si devono osservare i requisiti del regolamento di esecuzione (UE) 2019/779, allegato II, punto 9 – Attività di imprese appaltatrici.

5 Ricorso a subappaltatori e subfornitori

- 5.1 Il fornitore della prestazione può fare ricorso a terzi solo con l'espressa approvazione di BLS. Responsabile per la fornitura della prestazione rispetto a BLS resta il fornitore.
- 5.2 I terzi coinvolti dal fornitore della prestazione per l'adempimento del contratto sono considerati in ogni caso sue persone ausiliare ai sensi dell'art. 101 CO. L'approvazione o la presa di conoscenza di BLS del ricorso a terzi non pregiudica la responsabilità del fornitore della prestazione ai sensi o in relazione al contratto.
- 5.3 In caso di difficoltà di pagamento da parte del fornitore della prestazione, in caso di gravi divergenze tra fornitore della prestazione e terzi o in presenza di altri motivi importanti, BLS può, dopo aver consultato le parti interessate, pagare direttamente il subappaltatore o il subfornitore o depositare l'importo a spese del fornitore della prestazione, in entrambi i casi con effetto libratorio rispetto al fornitore stesso. In ogni caso, BLS ne informa per iscritto il fornitore della prestazione.

6 Diritti di protezione

- 6.1 Documenti e know-how, messi a disposizione da BLS al fornitore della prestazione, devono essere utilizzati esclusivamente per il progetto in oggetto. Il fornitore della prestazione deve estendere tale obbligo ai terzi che ha incaricato (es. subappaltatori). BLS si riserva il diritto di intraprendere azioni contro l'uso non autorizzato (es. copia, distribuzione) dei documenti ed eventuali altre violazioni dei diritti che le spettano.
- 6.2 Il diritto di protezione relativo ai risultati del lavoro prodotti per BLS inclusi calcoli, disegni, progetti, codici sorgente, descrizioni di programmi e documentazione, nonché tutte le idee, le procedure e i metodi sviluppati a tale proposito in forma scritta o leggibile a macchina, appartiene a BLS. La relativa documentazione completa e gli altri documenti devono essere consegnati a BLS al più tardi al momento della consegna/accettazione.
- 6.3 I restanti diritti di protezione restano al fornitore della prestazione. A BLS è concesso un diritto d'uso non esclusivo di questi diritti di protezione. Questo deve essere garantito dal fornitore della prestazione nei contratti con i subappaltatori o subfornitori. Il diritto d'uso si estende anche all'utilizzo, alla manutenzione e alla revisione degli oggetti del contratto, così come alla modifica, alla riorganizzazione o alla conversione degli oggetti del contratto e alla fabbricazione, al perfezionamento e all'acquisto di ricambi. Ciò vale anche nel caso in cui BLS rivenda gli oggetti del contratto.
- 6.4 Se il risultato di un lavoro del fornitore della prestazione o di subappaltatori e subfornitori viola i diritti di protezione di terzi, il fornitore della prestazione deve garantire un accordo con il titolare del diritto di protezione o una soluzione equivalente a proprie spese. BLS è interamente indennizzata.

7 Tutela della riservatezza

- 7.1 Le parti sono tenute a trattare con la massima riservatezza tutti gli elementi che non sono di dominio pubblico, né accessibili a terzi. Tale riservatezza deve essere garantita già prima della stipula del contratto e anche dopo la fine del rapporto contrattuale. Sono fatti salvi gli obblighi di chiarimento previsti dalla legge.
- 7.2 Pubblicità, pubblicazioni e referenze così come dichiarazioni ai media sui servizi concordati necessitano dell'autorizzazione scritta del contraente.

8 Mora

- 8.1 In caso di violazione delle scadenze fissate nel documento contrattuale (operazioni con data di scadenza), il fornitore della prestazione cade direttamente in mora, nei restanti casi dopo un sollecito con la concessione di una ragionevole proroga del termine. Le scadenze concordate sono considerate rispettate se la consegna/accettazione degli oggetti del contratto avviene entro la data definita dal contratto secondo il seguente punto 9.
- 8.2 Le conseguenze giuridiche della mora del debitore sono regolate dagli articoli 102–109 CO, con riserva della sezione seguente.
- 8.3 Oltre alle conseguenze giuridiche ai sensi del punto 8.2 di cui sopra, in caso di mora del debitore, il fornitore della prestazione è tenuto a corrispondere una pena convenzionale alle seguenti condizioni. Il fornitore della prestazione è esonerato dalla pena convenzionale se dimostra di non avere colpa. In caso di mancato rispetto delle scadenze fissate, il fornitore della prestazione deve corrispondere a BLS una pena convenzionale che ammonta all'1‰ (per mille) del compenso concordato per ogni giorno di ritardo, ma ad un massimo del 10% del compenso totale. Il pagamento di questa pena convenzionale non esenta il fornitore della prestazione dal rispetto dei propri obblighi contrattuali; tuttavia, viene dedotta da un eventuale risarcimento per danni superiore alla pena convenzionale.

9 Fornitura, proprietà e rischi

- 9.1 Se non altrimenti previsto dal contratto, BLS organizza a proprie spese il trasporto al fornitore della prestazione di tutti gli oggetti del contratto su cui lavorare. In questo caso benefici e rischi passano al fornitore della prestazione una volta che gli oggetti del contratto sono arrivati presso i suoi locali.
- 9.2 Il fornitore della prestazione consegna a proprie spese gli oggetti del contratto (lavorati) secondo quanto disposto nel contratto al luogo di consegna definito da BLS. BLS conferma l'arrivo di ogni oggetto del contratto firmando una conferma di consegna.
- 9.3 Con la consegna/accettazione, la proprietà nonché i benefici e i rischi degli oggetti del contratto in questione passano (nuovamente) a BLS. La proprietà degli eventuali oggetti del contratto consegnati al fornitore della prestazione rimane sempre di BLS.

10 Verifica e collaudo

- 10.1 Il collaudo degli oggetti del contratto consegnati avviene immediatamente dopo la loro installazione o messa in funzione.
- 10.2 Se durante il collaudo vengono individuati vizi sostanziali, questi devono essere eliminati entro un termine ragionevole stabilito dalle parti e il collaudo deve essere ripetuto.
- 10.3 Tuttavia, gli oggetti del contratto in questione sono considerati accettati al più tardi entro tre mesi dalla consegna prevista per contratto al punto 9.2.

11 Documentazione

- 11.1 La documentazione fornisce tutte le informazioni necessarie per l'installazione, l'esercizio, la manutenzione e la modifica in sicurezza degli oggetti del contratto.
- 11.2 Il fornitore della prestazione trasmette a BLS al massimo al momento della consegna/accettazione tutti i documenti rilevanti nelle lingue concordate e nel formato rilevante (in formato elettronico e/o cartaceo).

12 Obbligo di informazione in caso di rischi rilevanti per la sicurezza

- 12.1 In particolare, il fornitore della prestazione è tenuto a comunicare a BLS (ecm@bbs.ch), immediatamente e di propria iniziativa, eventuali vizi in parti della prestazione lavorativa rilevanti per la sicurezza o altre irregolarità o eventi rilevanti per la sicurezza (ad esempio incidenti di sicurezza informatica come fughe di dati a seguito di attacchi di hacker) di cui BLS sia venuta a conoscenza. Ciò vale anche per i vizi verificatisi presso terzi, a condizione che si tratti degli stessi componenti o di componenti simili.

13 Modifica alle prestazioni

- 13.1 BLS può richiedere la modifica delle forniture e delle prestazioni, a condizione che il loro carattere generale resti invariato. Il fornitore della prestazione è tenuto a prendere posizione rispetto alla modifica richiesta, presentare un'offerta corrispondente o eventualmente dimostrare in modo chiaro l'impraticabilità tecnica entro 10 giorni.
- 13.2 Se BLS apporta una modifica al servizio e ciò comporta costi aggiuntivi o ridotti o se è necessario l'adeguamento delle condizioni concordate, questo richiede un previo accordo per iscritto tra le parti. Se non altrimenti concordato, per eventuali modifiche si applicano i regolamenti validi fino a quel momento. I costi aggiuntivi o ridotti sono calcolati considerando la base di costo originale.
- 13.3 BLS indennizza il fornitore della prestazione per spese giustificate sostenute prima della modifica al servizio e rese inutili da questa. Il fornitore della prestazione deve comunicare a BLS tali spese prima di apportare la modifica al servizio.

14 Vizi e garanzia

- 14.1 Con vizio si intende qualsiasi differenza rispetto a quanto stabilito per contratto, considerato in tutte le sue parti, indipendentemente dalla causa, dalla colpa del fornitore della prestazione o dei subappaltatori/subfornitori e dal fatto che il vizio esistesse già al momento del collaudo o fosse già riconoscibile al momento del collaudo. Si parla di vizio anche quando la prestazione o l'oggetto elaborato del contratto manca di una caratteristica la cui esistenza poteva essere presupponibile da BLS in buona fede anche senza un accordo speciale.
- 14.2 Fatte salve eventuali disposizioni diverse, la responsabilità per vizi e i corrispondenti diritti di garanzia sono disciplinati dalle prescrizioni di legge, in particolare dagli articoli 367 e seguenti CO.
- 14.3 Il periodo di garanzia è di 24 mesi. Inizia a decorrere dal momento del collaudo dell'oggetto del contratto secondo quanto previsto dal punto 10 di cui sopra.
- 14.4 Durante il periodo di garanzia, BLS può segnalare i vizi in qualsiasi momento, indipendentemente dal momento in cui si sono verificati o sono diventati riconoscibili. I vizi devono essere notificati per iscritto.
- 14.5 Se i vizi vengono eliminati, per il lavoro di rettifica e il materiale utilizzato nel processo inizia un nuovo periodo di garanzia di 18 mesi dalla data di completamento del lavoro di rettifica. Tuttavia, questo periodo di garanzia termina al più tardi entro i 36 mesi dal momento del collaudo previsti dal punto 10 di cui sopra.
- 14.6 Il fornitore della prestazione non risponde di vizi causati da BLS. Si parla di vizi causati dal committente in particolare in caso di installazione difettosa, utilizzo improprio, reazione scorretta o omessa, manutenzione omessa o scorretta. Il fornitore della prestazione non risponde inoltre di vizi dovuti esclusivamente alla normale usura, all'uso improprio, all'uso di materiali di BLS, alla manutenzione o alle riparazioni improprie da parte di BLS, a catastrofi naturali (o altri casi di forza maggiore) o a incidenti.

15 Diritti sui vizi di BLS

- 15.1 In caso di difetti durante il periodo di garanzia, BLS ha i seguenti diritti sui vizi.
- 15.2 Eliminazione del vizio: in caso di vizi BLS ha inizialmente solo il diritto di chiedere al fornitore della prestazione di eliminare il vizio entro un periodo ragionevole. Se l'eliminazione del vizio è possibile solo attraverso la rifabbricazione, il fornitore della prestazione è tenuto alla rifabbricazione.
- 15.3 I costi per eliminare i vizi, comprensivi dei costi di diagnosi, smontaggio e montaggio, trasporto, rettifica dei danni derivati dall'eliminazione del vizio all'oggetto del contratto, e gli eventuali costi di partecipazione di BLS sono interamente a carico del fornitore della prestazione. Se BLS è in parte responsabile di un vizio, deve contribuire adeguatamente alle spese di riparazione del vizio.
- 15.4 Se il fornitore non ha portato a termine con successo l'elimina-

zione dei vizi, BLS ha il diritto a sua discrezione di:

- applicare una deduzione di prezzo corrispondente al valore ridotto del servizio prestato o dell'oggetto del contratto;
- recedere dal contratto con riferimento al servizio o all'oggetto del contratto difettoso se non ci si può ragionevolmente aspettare che BLS accetti o trattenga il servizio o l'oggetto contrattuale difettoso al prezzo ridotto. Recedendo dal contratto BLS può reclamare qualsiasi anticipo già pagato, compresi interessi al tasso del 5%.

16 Danni conseguenti causati da vizi

La responsabilità per danni conseguenti causati da vizi è disciplinata dall'art. 368 CO. Il fornitore della prestazione è esonerato dall'obbligo di sostituzione se dimostra di non avere colpa.

17 Gestione dei ricambi / obsolescenza

- 17.1 Il fornitore della prestazione garantisce la disponibilità dei ricambi indicati nell'elenco fornito per 10 anni dal collaudo o dalla consegna. Il prezzo indicato comprende tutti i costi di trasporto e le spese di qualsiasi genere legate alla fornitura dei ricambi. Il periodo di garanzia per i ricambi è di 24 mesi e inizia con l'uso del ricambio; tuttavia, termina al più tardi 36 mesi dopo la consegna del ricambio. Se non sono più disponibili ricambi originali, il fornitore della prestazione fornisce ricambi compatibili e ne assicura gratuitamente la corretta integrazione nel sistema.
- 17.2 Se prima della scadenza del periodo concordato risulta evidente che i ricambi non saranno disponibili, il fornitore della prestazione informa BLS con almeno 6 mesi di anticipo in caso di modifiche al prodotto e con almeno 12 mesi di anticipo in caso di cessazione del prodotto per dare a BLS la possibilità di effettuare un ultimo ordine. Alla consegna dell'ultimo ordine, il fornitore della prestazione fornisce gratuitamente a BLS tutti i documenti pertinenti e gli altri mezzi ausiliari che consentono a BLS di produrre o far produrre ricambi per le proprie esigenze. Se il fornitore della prestazione viola questi obblighi relativi alla fornitura di ricambi, BLS ha il diritto di addebitare al fornitore della prestazione i costi sostenuti per il successivo sviluppo di ricambi adeguati.

18 Assicurazione

Il fornitore della prestazione dispone di un'assicurazione di responsabilità civile di importo pari ad almeno CHF 5 milioni per sinistro all'anno per danni a persone, cose e per eventuali danni patrimoniali da essi derivanti. BLS ha il diritto di esigere in qualsiasi momento la prova di tale assicurazione dal fornitore della prestazione.

19 Principi procedurali

- 19.1 Per le prestazioni in Svizzera, il fornitore della prestazione si impegna a garantire le disposizioni di protezione del lavoro e le condizioni di lavoro presso il luogo della prestazione nonché la parità salariale fra donna e uomo. Per le prestazioni all'estero, il fornitore della prestazione si impegna a rispettare le convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL).
- 19.2 BLS SA ha l'obbligo di fornire una relazione annuale sugli aspetti extrafinanziari ai sensi dell'art. 964a e segg. CO. L'azienda e le società a essa affiliate (compresa BLS Netz AG) sono soggette agli obblighi di due diligence e di rendicontazione in materia di minerali e metalli provenienti da aree di conflitto e di lavoro minorile ai sensi dell'art. 964j e segg. CO. Il fornitore si impegna a fornire le informazioni richieste da BLS ai fini dell'adempimento di tali obblighi in modo completo e per iscritto entro il termine stabilito e a rispettare egli stesso i suddetti obblighi, nella misura in cui ne è soggetto.
- 19.3 Il fornitore della prestazione si impegna a estendere questi obblighi anche a terzi coinvolti.
- 19.4 Se il fornitore della prestazione non rispetta i principi procedurali è tenuto a corrispondere una pena convenzionale. Questa corrisponde al 10% dell'importo del contratto, con un minimo di CHF 3000 e un massimo di CHF 100 000.

20 Garanzia di integrità

- 20.1 Le parti si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie per evitare episodi di corruzione, in particolare affinché non vengano offerti o accettati benefici o altri vantaggi.
- 20.2 In caso di mancato rispetto di quest'obbligo, il fornitore della prestazione deve corrispondere a BLS una pena convenzionale. La pena convenzionale corrisponde al 10% dell'intero compenso per violazione, per un importo minimo di CHF 3000.–
- 20.3 Il fornitore della prestazione riconosce che generalmente una violazione porta all'annullamento di qualsiasi aggiudicazione e alla risoluzione anticipata del contratto per motivi validi da parte di BLS.

21 Cessione e costituzione in pegno di crediti

I crediti dovuti al fornitore della prestazione non possono essere ceduti o costituiti in pegno al di fuori del gruppo senza il consenso scritto di BLS.

22 Tentativo di conciliazione e clausola salvatoria

- 22.1 Le parti si impegnano a risolvere eventuali dubbi o divergenze di opinioni relative alla collaborazione o all'esecuzione del contratto in modo fondamentalmente collaborativo.
- 22.2 L'eventuale nullità di singole clausole del contratto non pregiudica la validità dell'intero contratto. In caso di lacuna nel contratto identificata a posteriori, le parti devono trovare un accordo reciprocamente accettabile che si integri al meglio nella struttura esistente.

23 Diritto applicabile e foro competente

- 23.1 Si applica esclusivamente il diritto svizzero. Sono espressamente escluse le disposizioni della «Convenzione di Vienna sulla compravendita» (Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci, stipulata a Vienna l'11 aprile 1980 – CISG).
- 23.2 Il foro competente esclusivo è Berna.

